

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione datato 26.7.2003, le attrici esponevano che:

- nel corso dell'anno 1999 la signora [redacted] avviava azione di separazione giudiziale nei confronti del coniuge [redacted]
- nell'ambito di tale procedimento il signor [redacted] costituendosi in giudizio, chiedeva che la casa coniugale [redacted] venisse assegnata alla moglie e alla figlia [redacted] "sino al trasferimento di entrambe ad altro appartamento economicamente meno dispendioso e -comunque- sino alla liberazione e disponibilità dell'appartamento di [redacted] che sarà intestato alla figlia con il diritto di abitazione a favore della madre";
- con provvedimento del 12.7.99 il Presidente del Tribunale, sentite le parti, assegnava provvisoriamente la casa coniugale di [redacted] alla madre "fino a quando la stessa si trasferirà nella casa di [redacted] che verrà intestata per la nuda proprietà alla figlia e con usufrutto alla madre";
- il proposito di trasferire l'immobile veniva confermato dal convenuto anche successivamente attraverso l'invio di due raccomandate del 17.12.2002 e del 20.1.2003;
- nonostante ciò, lo [redacted] non procedeva al trasferimento della proprietà dell'appartamento ed anzi risultava che lo stesso, liberato dall'inquilino, fosse stato messo in vendita.

Convenivano pertanto in giudizio [redacted] e concludevano affinché il Tribunale, accertata la sussistenza dell'obbligazione assunta da quest'ultimo nell'ambito dell'udienza presidenziale di separazione del 12.7.99 e l'inadempienza contrattuale posta in essere dal medesimo, pronunciasse sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento a titolo gratuito della nuda proprietà dell'immobile sito in [redacted] a favore della figlia [redacted] e del diritto di usufrutto a favore di [redacted]

Si costituiva in giudizio il convenuto il quale, contestando la ricostruzione dei fatti operata dalle attrici, negava di aver mai assunto un impegno nei termini sopra indicati e, richiamando l'integrale contenuto degli impegni illustrati nella memoria difensiva depositata il 30.5.99 nell'ambito del procedimento di separazione (comprendenti fra l'altro il versamento di un assegno di mantenimento e l'assunzione degli oneri relativi alla casa

coniugale subordinatamente alla condizione che la [REDACTED] restituisse al marito l'importo di £. [REDACTED] ed i gioielli custoditi in una cassetta di sicurezza) ne ribadiva la provvisorietà essendo gli stessi condizionati all'immediata messa in vendita della casa di [REDACTED] e alla divisione del ricavato, operazioni queste ostacolate dalla [REDACTED] che, manifestando in proposito il proprio dissenso, aveva impedito la realizzazione di tali impegni. Concludeva pertanto per il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.

Con separato ma identico atto di citazione, integrato unicamente con i dati catastali dell'immobile di cui si chiedeva il trasferimento, le attrici incardinavano nei confronti dello [REDACTED] altra causa (n. 50448/03 R.G.) riunita alla presente, ex art. 273 I comma c.p.c., con ordinanza del 20/11/2003.

Espletato senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice concedeva i termini per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183 V comma c.p.c.

In esito a tale incumbente, il convenuto precisava le proprie domande chiedendo altresì che il Tribunale ordinasse la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione 26.7.2003 e condannasse le attrici al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata disponibilità dell'appartamento oggetto della trascrizione, domande ritenute nuove dalla difesa di parte attrice e come tali inammissibili in quanto tardivamente proposte.

Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 184 c.p.c., il Giudice, respinta l'istanza di sospensione del procedimento -in attesa della definizione del giudizio di separazione in corso fra le parti- formulata dal convenuto e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] e [REDACTED] hanno agito nei confronti del convenuto assumendo l'esistenza in capo allo stesso di una "inadempienza contrattuale posta in essere ... in relazione all'impegno assunto in data 12/7/1999 avanti il Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione, successivamente confermato con le raccomandate del 17/12/2002 e 20/1/2003 e precedentemente espresso nella memoria difensiva del 26/5/1999 nell'ambito della procedura di separazione personale dei coniugi -

Tribunale di Milano- R.G. 785/99, per non aver più provveduto a trasferire il bene avendolo, peraltro, posto in vendita a terzi" ed hanno chiesto pertanto al Tribunale di trasferire ex art. 2932 c.c. a titolo gratuito la nuda proprietà dell'immobile di via [REDACTED] già di proprietà esclusiva dello [REDACTED] a favore della figlia [REDACTED] e il diritto di usufrutto alla [REDACTED] poichè sarebbe mancato "il trasferimento volontario di detti diritti così da produrre tutti gli effetti e le conseguenze di legge del contratto pretermesso".

Tale domanda non è fondata e non può pertanto essere accolta.

Le attrici, ritenendo punto centrale e decisivo della causa l'accertamento del significato e della portata giuridica da attribuire al contenuto del provvedimento emesso il 12/7/99 dal Presidente del Tribunale di Milano all'udienza di comparizione dei coniugi nella causa di separazione con richiesta di addebito incardinata dalla [REDACTED] nei confronti del marito e conclusasi con sentenza emessa il 18/5-8/6/2005, hanno affrontato tale questione citando copiosa giurisprudenza in merito alla validità degli accordi stipulati tra i coniugi nell'ambito di procedure di separazione aventi ad oggetto il trasferimento di immobili ovvero degli impegni assunti ad effettuare trasferimenti futuri da un coniuge all'altro o da un genitore ai figli e si sono soffermate sull'efficacia degli accordi di separazione non omologati giungendo alla conclusione che le parti, nel caso concreto, avrebbero dato vita - sottoscrivendo l'impegno innanzi al Presidente del Tribunale- ad un "contratto preliminare di atto a titolo gratuito di trasferimento immobiliare".

Orbene, tale impostazione appare viziata all'origine dall'aver considerato come "casi analoghi a quello di specie" (pag. 9 atto di citazione), e come tali similmente regolabili, ipotesi in realtà diverse dalla concreta fattispecie oggetto del presente giudizio e poichè ogni sentenza altro non è che la regolamentazione del caso concreto, da quest'ultimo - anche nell'ipotesi che qui ci occupa- occorre prendere le mosse.

La presente causa nasce a margine di un sofferto e lungo *iter* giudiziario che ha visto contrapposti -con un elevato tasso di conflittualità- i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nel giudizio di separazione personale.

Inutilmente i loro difensori nel corso degli anni e le stesse parti personalmente, quasi in un crescendo di esasperazione (cfr. doc. 4 fascicolo convenuto), hanno cercato di addivenire ad una composizione bonaria e consensuale dei loro rapporti ma il giudizio di separazione

con addebito di colpa, incardinato in via contenziosa ex art. 706 c.p.c., è rimasto tale essendosi concluso con sentenza emessa il 18/5/-8/6/05.

Parlare quindi di casi analoghi -come fa parte attrice in citazione richiamando precedenti giurisprudenziali anche risalenti nel tempo (pag. 9)- appare del tutto improprio giacché le pronunce della Suprema Corte riportate in tale atto sono tutte riferibili, come si evince agevolmente dalla lettura integrale delle stesse, ad ipotesi di separazioni consensuali ove -come è noto- l'udienza presidenziale fissata ex art. 711 c.p.c. è priva di quel carattere contenzioso che viceversa caratterizza la fase presidenziale disciplinata dall'art. 708 c.p.c. Altrettanto estranee alla concreta fattispecie sono le osservazioni svolte dalla difesa attorea "in punto di diritto" (pag. 12 della comparsa conclusoria) nell'affrontare -con ampi richiami di dottrina e giurisprudenza- la questione dell'autonomia negoziale dei coniugi in occasione della separazione consensuale e dell'efficacia degli accordi non omologati.

Tuttavia nulla di tutto ciò è riferibile al caso che qui ci occupa laddove il Presidente emise, nell'ambito di un giudizio contenzioso ed all'esito dell'udienza fissata ex art. 708 c.p.c., un'ordinanza avente -come noto- natura ed efficacia di provvedimento incidentale, esaminabile unicamente nel contesto del procedimento cui accede, autonomamente presidiata da efficacia esecutiva ma destinata ad essere assorbita e superata dalle statuizioni della pronuncia di separazione, anche nell'ipotesi che la stessa sia stata pronunciata sull'accordo delle parti (cfr. Cass. 27/1/84 n. 636).

Tale provvedimento, fondato su ragioni di provvisorietà ed urgenza essendo volto a dettare una regolamentazione dei rapporti (anche economici) tra i coniugi e nei confronti della prole nella pendenza del giudizio di separazione, ha natura di provvedimento giurisdizionale contenzioso, di accertamento a cognizione sommaria, la cui interpretazione va pertanto condotta con i criteri ermeneutici validi per gli atti di giurisdizione contenziosa.

Se così è, non v'è chi non veda come le osservazioni di parte attrice, tutte impostate sul rilievo da attribuire all'autonomia privata e sul valore da assegnare agli accordi delle parti, siano essi ad effetti reali o obbligatori, esulino totalmente dalla concreta fattispecie oggetto della presente causa.

D'altro canto appare legittimo ritenere che le parti, nel corso del lungo iter processuale, abbiano ampiamente dibattuto tutte le questioni insorte nell'ambito di quel giudizio,

dovendosi ritenere quelle non oggetto di alcun ulteriore dibattito implicitamente rinunciate, con la conseguenza che la sentenza che statuisce sulla separazione –salvo l'aver il Tribunale disatteso precise istanze discusse dalle parti, suscettibili pertanto di essere esaminate in sede di impugnazione– non può che rappresentare il risultato finale di una valutazione anche in ordine ai provvedimenti presidenziali assunti ed ai "patti" dagli stessi eventualmente recepiti.

Alla pronuncia di rigetto delle domande attoree consegue l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio ex art. 2668 II comma c.c.

Trattandosi di statuizione emanabile anche d'ufficio (Cass. 20/9/2000 n. 12444) appare superfluo esaminare la questione della tempestività o meno della specifica domanda formulata per la prima volta dal convenuto nella memoria ex art. 183 V comma c.p.c.

Con riferimento all'ulteriore domanda, non accessoria e consequenziale alla pronuncia di merito, svolta dal convenuto ex art. 96 II comma c.p.c. e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni che sarebbero conseguiti dalla "vincolata, mancata disponibilità dell'appartamento oggetto della trascrizione", è sufficiente osservare che la stessa, a prescindere dalla questione in ordine alla sua tempestività sollevata da controparte, va in ogni caso rigettata per mancanza di prova in ordine all'elemento soggettivo della responsabilità ed oggettivo circa l'an e il *quantum* degli asseriti danni.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

1. respinge le domande formulate dalle attrici [redacted] e [redacted] [redacted] nei confronti del convenuto [redacted];
2. ordina all'Agenzia del Territorio di Milano (già Conservatoria dei Registri Immobiliari) la cancellazione della trascrizione dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta con nota del 7.8.2003 – n. 7782 Reg. Gen. e n. 44200 Reg. Part., con esonero da responsabilità;
3. rigetta ogni altra domanda formulata dal convenuto;
4. condanna le attrici, in via solidale fra loro, a rifondere a [redacted] le spese di lite che si liquidano in complessivi € [redacted] di cui € [redacted] per spese, €

[redacted] per diritti, € [redacted] per onorari, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori
come per legge.

Milano, 2/5/2006.

Il Giudice
Dott. Laura Tragni

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4^a CIVILE
ESECUTIVO C/AGI
10 MAR 2006

